

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni (SI)

Verbale n.23/2022 del 15/07/2022

Parere dell'organo di revisione

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.2022/40: "Bilancio di previsione anno 2022-2024 – variazione generale di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt.175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000"

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corsini in qualità di Revisore Unico del Comune di Monteriggioni,

Considerato che l'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la

quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

Inoltre l'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

- **Considerato che** l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

Inoltre il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. Tale verifica deve avvenire nel bilancio in sede di assestamento e nell'avanzo in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

-Rilevato che in ottemperanza degli articoli 13, 18 e 22 del vigente *“Regolamento di contabilità”*, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22 gennaio 2016, i Responsabili sono tenuti ad effettuare entro il 30 giugno di ogni anno, l’analisi sullo stato di attuazione dei programmi nonché tutte le verifiche necessarie ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

-Esaminata la documentazione, ricevuta a mezzo di posta elettronica, relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2022/40 con oggetto: “Bilancio di previsione anno 2022-2024 – variazione generale di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt.175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000” e relativi allegati,

Premesso che

- Il Consiglio Comunale, con la deliberazione n.25 del 15/03/2022, ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

- Il Consiglio Comunale, con la deliberazione n.43 del 31/05/2022, ha approvato il rendiconto 2021, successivamente modificato con determina del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n.856 del 13.07.2022, da cui risulta un avanzo di amministrazione di €.14.892.648,69 così composto:

fondi accantonati	per euro 9.304.413,91;
-------------------	------------------------

fondi vincolati	per euro 1.023.203,56;
-----------------	------------------------

fondi destinati agli investimenti	per euro 256.782,18;
-----------------------------------	----------------------

fondi disponibili	per euro 4.308.249,04.
-------------------	------------------------

- con determinazione n.856 del 13/07/2022 è stata approvata la modifica alla composizione del risultato di amministrazione 2021 al fine della riconciliazione con la Certificazione COVID;

- La Giunta Comunale, con deliberazione n.87 del 03/05/2022 ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O) – Piano delle performance 2022/2024”;

Richiamata la deliberazione n.24 del 15/03/2022 avente per oggetto “Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P) 2022-2025 – Aggiornamento”;

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con note trasmesse dai Responsabili di Area, agli atti del Responsabile del Servizio Finanziario, si rileva che è stata effettuata la verifica generale:

- di tutti le voci di entrata e di uscita loro affidate al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio 2022-2024;
- dello stato di attuazione dei programmi e progetti di cui al bilancio di previsione ed al D.U.P. 2022-2024;
- dei residui attivi e passivi conservati nel rendiconto 2021;

Rilevato che, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili, non sussistono debiti fuori bilancio da ripianare;

Rilevato che l'Ente, a seguito della situazione economico-sanitaria contingente, ha visto incrementare notevolmente il costo delle utenze di energia elettrica e gas con notevole difficoltà di copertura di tali costi con le sole risorse a disposizione del bilancio di previsione 2022;

Preso atto che, a tal fine, con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 1 giugno 2022 sono state assegnati al Comune di Monteriggioni € 28.262,00 relativamente al fondo di cui all'art. 27 c. 2 del D.L. n. 17 del 2022 al fine di garantire la continuità dei servizi erogati;

Rilevato che, nel rendiconto 2021 era stato istituito un accantonamento di € 150.000,00 per far fronte all'incremento dei costi delle utenze e che pertanto si ritiene di procedere all'applicazione di tale quota dell'avanzo di amministrazione;

Dato atto che l'art. 37-ter comma 1 lettera a) del D.L. n. 21 del 21/03/2022 come convertito dalla legge n. 51 del 20/05/2022 ' Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia' dispone che *"Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019"*;

Dato atto che la nota di lettura del DL 21/2022 elaborata da ANCI dopo la conversione in legge ammette la possibilità di finanziare il "caro energia 2022", oltre che con l'avanzo Fondo Funzioni Fondamentali anche con l'avanzo disponibile ma non con l'avanzo avanzo ristori specifici Covid -19 che mantengono le proprie finalità originarie.

Dato atto che la FAC 49 – Area Pareggio di Bilancio – Ambito Certificazione Covid -19 della commissione Arconet con i chiarimenti sull'art. 37-ter comma 1 lettera a) del D.L 21 marzo 2022 n. 21 che recita:

'L'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in

base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- **gli avanzi di amministrazione disponibili;**
- **i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia** previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- **gli "avanzi Covid",** ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-ter in commento, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "risorse di cui al presente articolo". Questo riferimento, infatti, non va ancorato all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021'

Preso atto che dal tenore delle interpretazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello stato è consentito l'utilizzo dell'avanzo disponibile approvato con il rendiconto 2021 e del Fondo funzioni fondamentali non utilizzato nell'anno 2021 per la copertura delle maggiori spese utenze ed in particolar modo per l'energia elettrica.

Preso atto che l'incremento delle spese di energia elettrica e gas, secondo le previsioni, ammontano ad €. 305.000,00 e che le somme a disposizione nel bilancio di previsione 2022, il contributo di cui all'art. 27 co.2 del D.L 17/2022 e la quota accantonata nel risultato di amministrazione non sono sufficienti alla copertura di tali spese;

Ritenuto, pertanto, necessario utilizzare sia la quota del fondo funzioni fondamentali vincolata nell'avanzo di amministrazione 2021 pari ad € 81.392, 00 sia applicare l'avanzo a disposizione per la restante parte pari a € 63.899,66

Pertanto, il Revisore verifica che la copertura delle maggiori spese per energia e gas relative al 2022 risultano così garantita:

Copertura EE - risorse proprie bilancio 2022	9.708,34
Avanzo vincolato - Fondo funzioni fondamentali	81.392,00
avanzo accantonato – fondo passività potenziali rincari utenze	150.000,00
avanzo disponibile	63.899,66
totale	305.000,00

Rilevato che Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, e che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio non è stato necessario utilizzare l'avanzo non vincolato proveniente dal rendiconto 2021;

Rilevato dunque:

- una situazione di equilibrio nella gestione di competenza ed in conto residui, nonché la gestione di cassa, relativa sia alla gestione corrente che alla gestione in conto capitale;
- che l'andamento della gestione dell'esercizio in corso, alla data di rilevazione, evidenzia una situazione per cui è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà, sia per la gestione dei residui che per quella di competenza, in pareggio o conseguendo un avanzo di amministrazione;
- che l'andamento della gestione dei residui attivi non comporta la necessità di modificare la quota di avanzo di amministrazione accantonata a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che, in seguito a segnalazione del Responsabile dell'Area Affari Generali, è stato adeguato il "fondo rischi contenzioso" previsto nel bilancio 2022, integrandolo della somma di € 326.830,00 con utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021, e che tale somma, se non utilizzata nel corso dell'anno, confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato 2022 nell'apposito "Fondo contenzioso";
- che l'Area Tecnica LL.PP ha verificato l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;
- che l'Ente ha previsto l'utilizzo di proventi per permessi di costruire destinati a spese correnti già dall'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per € 150.000,00 in riferimento al solo esercizio 2022 per le finalità di cui all'art.1, co.460, L.232/2016 e s.m.i.

Preso atto che l'Ente ha trasmesso telematicamente in data 20.05.2022 la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021;

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento (allegato A) riguardano:

- variazioni di entrate e spese ordinarie di modesta entità, sulla base degli andamenti di gestione e delle richieste dei servizi interessati;

- variazioni nel settore personale dovute ad aggiustamenti sulle retribuzioni e relativi contributi;
- variazioni per entrate destinate a corrispondenti e specifiche spese;
- variazioni legate alle modifiche apportate al piano delle opere pubbliche e alla modalità di finanziamento;
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione come segue:
 - quanto ad € 256.782,18 di avanzo destinato ad investimenti;
 - quanto ad € 43.072,08 di avanzo vincolato derivante da trasferimenti correnti
 - quanto ad € 225.620,73 di avanzo vincolato da leggi e principi contabili
 - quanto ad € 81.392,00 di avanzo vincolato da leggi e principi contabili
 - quanto ad €. 150.000,00 di altri accantonamenti– fondo passività potenziali maggiori spese utenze – per la copertura degli aumenti relativi alla corrente elettrica;
 - quanto ad € 1.856.101,75 di avanzo non vincolato,

Rilevato che il pareggio del bilancio è stato assicurato con l'utilizzo di economie di spesa, rilevazione di maggiori entrate e utilizzo di avanzo di amministrazione ma senza necessità di ricorrere a procedure di riequilibrio;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Preso atto dell'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo Crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: si ritiene congruo, tenendo conto degli incassi relativi alla prima parte dell'anno;

Considerato che, in riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, nell'operazione di salvaguardia il Revisore unico ha verificato che le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) siano state

rispettate dall'Ente. Inoltre, l'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale non altera, nel suo complesso, gli equilibri finanziari dell'Ente;

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'Organo di revisione verifica che:

- non presenta squilibri essendo il saldo del fondo cassa al 30/06/2022 pari ad €. 14.873.684,91 in linea con quanto previsto dall'art.175, comma 5 bis, lettera d) del TUEL;
- è correttamente tenuta attraverso la codifica delle proprie somme libere, vincolate, fruttifere e infruttifere

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio 2022-2024 predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Verificato che l'Ente può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TUEL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL;

Verificato inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della L. 30/12/2018, n. 145 che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, così come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 20/2019;

Considerato che procedendo alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa (allegato A), il bilancio di previsione 2022-2024 presenta le risultanze di cui all'allegato B della presente proposta di delibera;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali;
- che le variazioni in questione mantengono inalterati gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2022-2024;
- la necessità di variare conseguentemente il D.U.P. per il triennio 2022-2024
- la congruità degli accantonamenti nel Bilancio di previsione 2022-2024 del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
- il permanere di una situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2022-2024 per il quale non è necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

- che l'attività dell'Ente, relativamente allo stato di attuazione dei programmi di cui al Bilancio di previsione e al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 nonché agli obiettivi previsti nel Peg 2022-2024, risulta in linea con la programmazione approvata con i suddetti documenti contabili e quindi con gli indirizzi approvati dal consiglio comunale;
- la necessità di demandare alla Giunta Comunale le opportune variazioni al Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024.

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.2022/40: "Bilancio di previsione anno 2022-2024 – variazione generale di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt.175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000".

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 15/07/2022

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Cinzia Corsini

)